

Art. 3.

A decorrere dal 1° febbraio 1964 i valori del punto « Donne » di cui alla tabella delle variazioni dell'indennità di contingenza annessa all'Accordo Nazionale per l'applicazione della « scala mobile » al settore del commercio stipulato il 29 aprile 1957, saranno parificati alle misure dei valori stabiliti per le corrispondenti categorie e raggruppamenti del personale maschile.

Art. 4.

I minimi tabellari di retribuzione del personale femminile che risultino già di entità pari ai corrispondenti minimi del personale maschile non subiranno alcuna variazione.

19.

**ACCORDO NAZIONALE DI « CONGLOBAMENTO »  
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI**

Il 15 maggio 1964 in Roma;

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO da una parte;

e dall'altra parte:

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO, ALBERGO-MENSA E SERVIZI (F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L.);

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI, AFFINI E DEL TURISMO (F.I.S.A.S.C.A.T.-C.I.S.L.);

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE TURISTICHE COMMERCIALI ED AFFINI (U.I.D.A.T.C.A.-U.I.L.).

si è stipulato il presente Accordo Nazionale di conglobamento della paga-base e dell'indennità di contingenza dei dipendenti da aziende commerciali compresi nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 28 giugno 1958 e successive modifiche e aggiunte.

Articolo Unico.

In occasione della prima scadenza dei rispettivi contratti integrativi provinciali successiva alla data di stipulazione del presente accordo, le Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, procederanno, limitatamente alle categorie comprese nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, e successive modifiche e aggiunte, al conglobamento, nella paga-base tabellare, di venti punti dell'indennità di contingenza in atto, risultante dall'applicazione dell'Accordo Nazionale sulla « scala mobile » del 29 aprile 1957.